

ANTIGONE

La tortura di Stato

Anno 2023,
XVIII, N. 1





ANTIGONE ³⁰ANNI

PER I DIRITTI E LE GARANZIE NEL SISTEMA PENALE

RIVISTA «ANTIGONE»

Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario

Sito: <http://www.antigone.it/rivista/>

a cura dell'associazione Antigone onlus

SEDE LEGALE E OPERATIVA: via Monti di Pietralata n. 16, 00157 Roma

Tel.: 06 4511304; - Fax: 06 62275849

Sito: www.antigone.it; e-mail: segreteria@antigone.it

ANTIGONE EDIZIONI

ISSN 2724-5136

DIRETTORE RESPONSABILE: Claudio Sarzotti (Università di Torino).

CO-DIRETTORE: Stefano Anastasia (Università di Perugia).

COMITATO SCIENTIFICO: Cecilia Blengino (Università di Torino); Anna Maria Campanale (Università di Foggia); Giuseppe Campesi (Università di Bari); Yves Cartuyvels (Université Saint Louis Bruxelles); Amedeo Cottino (Università di Torino); Alessandro De Giorgi (San José State University); Luigi Ferrajoli (Università di Roma Tre); Paolo Ferrua (Università di Torino); Carlo Fiorio (Università di Perugia); José García Añón (Universitat de València) Francesco Maisto (Magistrato); Alberto Marcheselli (Università di Genova); Antonio Marchesi (Università di Teramo); Pio Marconi (Università di Roma La Sapienza); Luigi Marini (Magistrato); Dario Melossi (Università di Bologna); Giuseppe Mosconi (Università di Padova); Mauro Palma (Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale); António Pedro Dores (InstitutoUniversitário de Lisboa); Livio Pepino (ex Magistrato e scrittore); Luigi Pannarale (Università di Bari); Tamar Pitch (Università di Perugia); Ivan Pupilizio (Università di Bari); Franco Prina (Università di Torino); Eligio Resta (Università di RomaTre); Iñaki Rivera Beiras (Universitat de Barcelona); Marco Ruotolo (Università di RomaTre); Alvise Sbraccia (Università di Bologna); Demetra Sorvatzioti (University of Nicosia); Francesca Vianello (Università di Padova); Massimo Vogliotti (Università Piemonte Orientale); Loïc Wacquant (University of California, Berkeley).

REDAZIONE COORDINATORI: Daniela Ronco (Università di Torino), Giovanni Torrente (Università di Torino).

CORPO REDAZIONALE: Costanza Agnella (Università di Torino), Perla Allegri (Università di Torino), Rosalba Altopiedi (Università del Piemonte Orientale), Carolina Antonucci (Università di Roma "La Sapienza"), Federica Brioschi (Associazione Antigone), Angelo Buffo (Università di Foggia), Chiara De Robertis (Università di Torino), Giulia Fabini (Università di Bologna), Valeria Ferraris (Università di Torino), Patrizio Gonnella (Università di Roma Tre), Susanna Marietti (Associazione Antigone), Simona Materia (Università di Perugia), Michele Miravalle (Università di Torino), Claudio Paterniti Martello (Associazione Antigone), Benedetta Perego (Università di Torino), Simone Santorso (University of Hull), Vincenzo Scalia (University of Winchester), Alessio Scandurra (Università di Pisa), Daniele Scarscelli (Università del Piemonte Orientale), Valeria Verdolini (Università di Milano Bicocca), Massimiliano Verga (Università di Milano Bicocca).

RESPONSABILE EDITING: Serena Ramirez (Università di Torino).

IN COPERTINA: Immagine del Carcere di Milano San Vittore realizzate da Pietro Snider per *Next New Media* e *Antigone* nell'ambito del progetto *Inside Carceri*, <https://www.flickr.com/photos/insidecarceri/8197490558/>.

N. 1/2023 LA TORTURA DI STATO

a cura di Patrizio Gonnella

INDICE

Introduzione, di <i>Patrizio Gonnella</i>	9
Contro la tortura. 25 anni di articoli su <i>Il Manifesto</i> , di <i>Patrizio Gonnella</i>	12
La criminalizzazione della tortura nel mondo, di <i>Sofia Antonelli</i>	89
La giurisprudenza europea e la tortura in Italia, di <i>Maria Serena Costantini</i> e <i>Edoardo Paoletti</i>	111
La prevenzione della tortura in carcere, di <i>Mauro Palma</i>	127
Prime emersioni dal processo sulla Mattanza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, di <i>Luigi Romano</i>	142
Violenze in carcere: commento ad una prima sentenza sui fatti avvenuti nel 2018 presso la Casa circondariale <i>Lorusso Cutugno</i> di Torino, di <i>Simona Filippi</i> e <i>Benedetta Perego</i>	166
Violenze in carcere: commento alla sentenza del Tribunale di Siena, settembre 2023, di <i>Ignazio Juan Patrone</i>	183
La violenza istituzionale nelle carceri catalane, di <i>Rachele Stroppa</i>	196
ALTRI SAGGI	227
Detenzione amministrativa: il <i>juez de control</i> e la riforma spagnola in una prospettiva comparatistica con la normativa italiana, di <i>Desirée Barra</i>	229

RUBRICA GIURIDICA	262
Carceri: nascono i gruppi speciali. Il G.I.O. e l'esempio francese da non seguire, di <i>Enrico Pinto</i>	264
ARTE E PENALITÀ	271
La tortura giudiziaria: narrazioni ed immagini ottocentesche sul caso Beatrice Cenci, di <i>Claudio Sarzotti</i>	273
AUTORI	276



LA PREVENZIONE DELLA TORTURA IN CARCERE

*Mauro Palma**

Abstract

The institution of the National Ombudsman for the rights of persons deprived of their liberty has helped to build a network of governmental and non-governmental bodies aimed at preventing torture. Monitoring prisons requires specific professionalism and does not end with occasional visits. Preventing torture in prisons requires that there is always adequate recording of all events in prisons, that doctors carry out their duties independently, and that civil society is strong and alive.

Keywords: prevention, torture, Europe, monitoring, prisons.

* Mauro Palma è il Presidente dello *European Penological Center*, Università Roma Tre. È stato, tra le altre funzioni ricoperte, anche Presidente dell'Autorità Garante dei diritti delle persone private della libertà e Presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura.

1. Il meccanismo nazionale di prevenzione della tortura

Per contribuire a una riflessione, sempre necessaria e urgente, sul rischio di tortura e maltrattamenti nei confronti di coloro che sono privati della libertà personale, intendo qui sviluppare alcune considerazioni relative all'aspetto centrale dell'azione che deve essere compiuta da quell'Autorità di garanzia che ha il compito specifico di contribuire a prevenire tali comportamenti: il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

In particolare, mi soffermerò sul carcere che di tali luoghi costituisce la concretizzazione emblematica, senza dimenticare però che l'estensione della detenzione amministrativa nei Centri di permanenza per il rimpatrio (C.P.R.) e le minori garanzie che la caratterizzano rende urgente estendere le considerazioni che svilupperò a queste strutture, nonché a tutti gli altri luoghi, anche di natura sanitaria o assistenziale, dove si realizza de iure o de facto la privazione della libertà. Perché sempre in luoghi di questo tipo si determina una vulnerabilità specifica rispetto alla tutela dei diritti delle persone ristrette o accolte, qualunque sia la motivazione che le ha portate a tale situazione.

Nel contesto della privazione della libertà l'esercizio dei diritti soggettivi specifici può avere limitazioni, legalmente previste, ma i diritti stessi, nella loro essenza, non svaniscono nella contingente situazione

e l'esercizio preventivo di chi vigila è proprio nella valutazione della loro effettività e della proporzionalità tra eventuali specifiche limitazione e la necessità di quest'ultime. Tenendo sempre presente che in tali luoghi l'insieme delle regole adottate e l'insieme delle eventuali limitazioni imposte devono rispettare quel nucleo intangibile di diritti della persona affidata alla responsabilità pubblica riconducibile all'assoluta tutela della sua dignità e della sua integrità fisica e psichica. Ciò proprio in ragione del fatto che è l'Autorità pubblica a privarla della possibilità di libero movimento e di autodeterminazione del proprio agire ed è, quindi, responsabile del pieno rispetto dei diritti fondamentali che attengono alla sua essenzialità di persona, indipendentemente dai motivi hanno determinato la restrizione della sua libertà.

Questi principi discendo direttamente dalla lettura congiunta degli articoli 2, 3 e 13 della Costituzione che, attraverso tali articoli, configura la persona come soggetto di dignità individuale e sociale, ne riconosce e garantisce i diritti intangibili e, nell'affermare l'inviolabilità del bene essenziale della libertà, indica i casi di necessaria restrizione sotto la specifica riserva di legge e di giurisdizione, dando altresì indicazione esplicita del punire ogni violenza fisica o psichica nei confronti di una persona privata della libertà personale. Entro questo quadro acquista significato, limite e finalità ogni forma di privazione della libertà personale e, nel caso penale, si delinea il carattere di quel terzo comma dell'articolo 27 che, a mio avviso va letto nei suoi

complessivi quattro aspetti: la necessità di una pluralità di sanzioni, sottolineata da quel plurale «le pene», il loro limite dettato dal concetto stesso di «senso di umanità», la loro finalità tendente al positivo ritorno al contesto sociale e, infine, l'individualità di ogni intervento sanzionatorio, questa volta sottolineata dal singolare «condannato» quale destinatario dell'intervento punitivo.

Attorno a tale nucleo di azione, deve svilupparsi l'attività del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, per estendersi da qui all'effettività di quanto è costituzionalmente affermato per tutti, non solo per alcuni, e al controllo a che la limitazione di taluni diritti sia strettamente circoscritta a quanto direttamente connesso all'impossibilità di libero movimento. Non solo, ma si estende anche al controllo sull'attuazione proprio di quel percorso di reinserimento sociale di cui al citato comma dell'articolo 27 della Costituzione. Perché la finalità tendenziale della rieducazione, ovviamente sociale e non meramente etica, è l'elemento che dà significato legittimante all'aggressione di quel bene inviolabile – la libertà – affermato nel primo comma dell'articolo 13: non si tratta, quindi, di una mera indicazione di politica penale, bensì dell'affermazione di un diritto della persona che sta eseguendo la condanna inflitta.

2. Visitare i carcerati

La norma istitutiva indica che l'azione del Garante nazionale si esplica nel «visitare» i diversi luoghi dove le persone possono

essere o sono private della libertà personale. Tale verbo richiede però una spiegazione, essendo suscettibile di più interpretazioni.

Certamente è positiva l'azione del visitare i carcerati e non solo come precetto di natura cristiana, più volte riprodotto anche nell'iconografia classica e nell'opera anche di grandi pittori: l'articolo 78 dell'ordinamento penitenziario, assicura tale azione misericordiosa, diversamente dall'articolo 17 che invece rientra nell'ambito della progettualità sussidiaria. Anche il regolamento di esecuzione dell'ordinamento stesso, nel suo articolo 117, dà la possibilità di visite da parte di singoli e di organismi, associazioni o delegazioni: una previsione molto positiva perché contribuisce all'interruzione della separatezza tra il mondo della detenzione e il mondo esterno. Il 'visitare' e 'osservare' ha, infatti, una forte significatività in entrambe le direzioni: per chi è oltre quelle mura è indicazione e impegno di una continuità che aiuti a non interrompere la connessione con quella realtà sociale dove, dopo un tempo più o meno lungo, si ritornerà; e a far percepire che non si 'altro' rispetto al fluire del mondo esterno. E proprio quest'ultimo aspetto ha d'altra parte un significato importante per lo stesso mondo esterno perché indica la centralità di concepire concretamente il carcere come parte del complessivo corpo sociale, appunto non 'altro' da questo. È un luogo dove si può andare a vedere, a cercare di capire e riportare così ad altri. Attorno a questa sorta di osmosi, le visite assumono anche una funzione di essenziale trasparenza

e di veicolo di elementi di comprensione della realtà carceraria.

Quindi, è importante visitare ed è bene che nel sistema italiano, alcune realtà associative, Antigone in primo luogo, realizzino sistematicamente queste visite, fino a costituire un effettivo Osservatorio del mondo della detenzione.

Tuttavia, le visite che deve compiere un Organo di garanzia, incaricato di svolgere istituzionalmente il compito preventivo di lotta alla tortura, alle pene e ai trattamenti offensivi della dignità e dell'integrità della persona, hanno un carattere diverso e devono rendere percepibile tale diversità. Perché queste visite devono essere indipendentemente condotte – né programmate, né annunciate, né accompagnate – devono essere svolte con calma, con sistematicità, con accesso alle fonti documentali, con il colloquio con le persone ristrette, avendo però cura di non esporle a maggiore pericolo per aver dialogato con l'Organo di prevenzione in visita. Sono questi aspetti a determinare la necessità di costruirsi un punto di vista proprio e a non farsi descrivere la situazione da chi in queste strutture opera e tantomeno da chi ne ha compiti di dirigenza o di assicurazione di sicurezza interna. I colloqui con coloro che sono localmente responsabili della struttura che si sta visitando si possono avere e sono necessari per avere il loro punto di vista, ma occorre tenere sempre presente che il loro è inevitabilmente uno sguardo assuefatto quando non è uno sguardo di difesa o addirittura di nascondimento.

Occorre invece parlare con molte persone ristrette, in modo riservato e con l'attenzione a far capire quali persone possano essere, in taluni casi, l'oggetto del particolare interesse in quella specifica visita – ciò al fine di tutelarle da possibili ritorsioni. Occorre poi redigere autonomamente un Rapporto non meramente descrittivo su quanto si è visto e fornire raccomandazioni per superare le criticità riscontrate perché non va mai dimenticato che esercitare una funzione di prevenzione è ben diverso dal sanzionare: vuol dire sempre aprirsi a una discussione sulle soluzioni possibili a quanto riscontrato negativamente.

Le raccomandazioni sono rivolte a diversi interlocutori istituzionali a seconda delle diverse responsabilità di quanto riscontrato, perché si estendono dalla valutazione impropria in indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale o provveditoriale non coerenti con l'assetto normativo generale, alla produzione di ordini di servizio locali che restringono impropriamente sul piano della quotidianità quanto generalmente previsto, a pratiche riscontrate nel comportamento di chi opera nelle sezioni e al *deficit* culturale che tali comportamenti esprimono, fino alle condizioni materiali riscontrate, alle modalità delle registrazioni degli eventi e da qui alla richiesta di chiarimenti e informazioni per un'eventuale necessità di trasmissione agli Organi competenti. Certamente l'azione conseguente alle raccomandazioni formulate dovrà essere successivamente valutata, dopo

un necessario intervallo di tempo, attraverso visite successive di controllo.

Questo carattere del visitare che il primo Collegio del Garante nazionale, nel corso degli otto anni del suo mandato, ha definito e gradualmente costruito anche attraverso l'impegno nella formazione del personale e nell'indicazione di liste (cosiddette *check list*) per orientare le delegazioni in visita, va assolutamente conservato come valore, evitando che una Istituzione dello Stato, incaricata di tale alto compito, possa essere vista come uno degli altri attori sociali che pur positivamente – come ho già detto – si recano in visita al carcere, ma con un diverso ruolo e una diversa finalità. Soprattutto che trionfi l'attenzione al numero – di visite fatte – piuttosto che alla loro significatività.

3. La corretta registrazione di tutto ciò che accade in carcere

Le registrazioni, le annotazioni in registri e verbali sono in qualche modo la cartina di tornasole, la radiografia, di quanto il carcere è in grado di sapere perché esse determinano in ogni momento chi è l'operatore responsabile per la singola persona nella singola situazione.

I registri parlano, parlano molto. Faccio un esempio. Nel corso di una visita in una sezione di isolamento riscontrammo che correttamente erano registrate le presenze delle persone che si trovavano in quel particolare settore; così veniva registrato chi entrava, chi usciva e quali erano le funzioni

di chi entrava e di chi usciva. Poi però, stranamente, per alcune persone era registrato, fra parentesi, anche il reato rispettivamente commesso. La registrazione del reato commesso nel registro dell'isolamento è incongrua: può essere eccezionalmente una registrazione utile alla sua protezione dovuta a fattori anche molto diversi, alla propria inclinazione sessuale, all'essere membro delle forze dell'ordine, o anche alla tutela rispetto al rischio di un'azione punitiva da parte di altre persone detenute sulla base di quel codice che reputa infamanti alcuni reati. Tuttavia, quando si trova registrato il reato – e molto spesso si tratta di un reato sessuale – è giusto porsi molti interrogativi perché esiste il rischio che questa informazione, relativa a cosa la persona abbia commesso, venga comunicata da agente ad agente, e si tratta di agenti che hanno sotto la propria responsabilità e il proprio controllo queste persone in un momento della loro massima vulnerabilità, essendo isolate, chiuse in una sezione separata dalle altre. Non voglio dire che a questa specifica annotazione corrisponda ineluttabilmente la possibilità che qualcuno possa volere dare un surplus di punizione alla persona ristretta – il «dare una lezione» a quella persona – ma certamente è bene che nella sezione d'isolamento non ci sia una trasmissione d'informazione sui reati dei singoli, se non nell'eccezionale previsione di una protezione accentuata.

Nei registri relativi all'isolamento – altra questione – tutte le visite devono essere registrate e, fra queste, deve necessariamente

esserci la visita del medico, che ha l'obbligo di recarsi ogni giorno nella sezione a vedere i singoli. Molto spesso non è riportato se il medico abbia visto tutte le persone o si sia limitato alle sole persone in isolamento disciplinare, non rivolgendosi anche a coloro che sono nella stessa sezione, per esempio, in esecuzione di un provvedimento di cui all'articolo 14-*bis* dell'ordinamento penitenziario e che in tal caso vi rimangono per periodi piuttosto lunghi; è molto frequente, infatti, che il medico visiti quotidianamente soltanto coloro che sono in isolamento disciplinare. Questa situazione, quantunque non codificata strettamente nelle regole, va fatta emergere, perché l'essere isolati è un'esperienza lacerante, tale da richiedere un controllo medico e anche psicologico, per chiunque sia l'isolato, indipendentemente dal motivo per cui si trova in tale sezione. Inoltre, se è vero che la norma, nel dare l'isolamento disciplinare, obbliga il medico alla visita – e non è così esplicita per coloro che sono al 14-*bis* o.p. – è altrettanto vero che l'obbligo deontologico del medico riguarda tutte le persone che a qualunque titolo siano isolate: perché in pre-disciplinare, oppure seguito di una decisione disciplinare, o in esecuzione di un provvedimento ex articolo 14-*bis*, o anche in base a una loro stessa richiesta. Anche questi ultimi vanno visitati, perché non si può mai dire come evolva lo sviluppo psicologico della persona una volta che è allontanata dagli altri.

So bene che i visitatori di Associazioni varie, gli stessi osservatori di

Antigone non hanno accesso al controllo dei registri. È comunque importante che sappiano quali registri devono essere tenuti e quali hanno riscontrato esistenti nel corso di una visita, pur senza avere la possibilità di andare pagina per pagina. È una informazione da veicolare poi al Garante nazionale che ha tale possibilità e che può così essere allertato sull'inadempienza rispetto alla corretta registrazione.

I registri, oltre a indicare la collocazione delle singole persone, devono essere tali da rendere molte altre informazioni. Soprattutto, tra i molti registri previsti da varie circolari emesse dell'Amministrazione e mai abolite all'arrivo di una nuova indicazione, è bene prestare l'attenzione a due di essi: quello degli eventi critici, che di solito viene denominato Registro Diversi Detenuti e quello delle procedure strettamente disciplinari. Da quest'ultimo, un'informazione importante da acquisire è quanto tempo intercorra tra l'infrazione commessa e l'effettiva decisione disciplinare, perché molto spesso la persona viene immediatamente separata dagli altri e portata in una sezione di isolamento, salvo poi, molto più avanti nei giorni, tenere il Consiglio di disciplina che di fatto andrà praticamente a 'sanare' ciò che già si è determinato: se la persona è già stata isolata per un certo numero di giorni, spesso l'esito del Consiglio di disciplina sarà una sanzione d'isolamento della durata esattamente uguale a tale numero.

Il registro disciplinare può anche dare un'altra informazione che può essere

acquisita anche da chi non ha un potere d'indagine ma solo un potere di visita in senso generale: se la persona è stata trasferita o meno. Dobbiamo tener presente che il trasferimento per motivi disciplinari è vietato dall'ordinamento, da quasi cinquant'anni. È vietato ma molto spesso dietro i trasferimenti per ordine e sicurezza si nasconde proprio un trasferimento disciplinare. E la statistica aiuta: se a un certo tipo di infrazioni disciplinari corrisponde sempre un trasferimento per motivi di ordine e sicurezza, l'incongruo utilizzo dell'istituto del trasferimento per ordine e sicurezza ai fini disciplinari emerge. A volte emerge anche nel lessico: non è raro trovare direttori che ancora oggi dicono che una persona è stata trasferita per ordine, sicurezza e disciplina. Del resto, una circolare del Capo dipartimento di alcuni anni fa dava indicazione di immediato trasferimento fuori regione di chiunque si fosse reso autore di un atto di aggressione, prima ancora dell'accertamento compiuto della dinamica dell'atto stesso: se è vero che questa possa essere letta come misura precauzionale, anche a tutela della persona stessa, è altrettanto vero che la sua attuazione si presta a decisioni pre-valutative e, quindi, irrispettose della possibilità di difesa argomentata da parte della persona coinvolta.

4. Il ruolo dei medici

Il ruolo di medici è molto più difficile da monitorare da parte di un osservatore di Antigone o di altri organismi in visita, data la

privatezza dei dati medici. Talvolta anche nell'esperienza del Garante nazionale si sono avute delle discussioni con il personale sanitario, giustamente riluttante a fornire indicazioni sanitarie all'Amministrazione. Per questo è stato – ed è – importante chiarire che il Garante nazionale, così come il Comitato per la prevenzione della tortura (C.P.T.) del Consiglio d'Europa o il Sottocomitato delle Nazioni Unite avente lo stesso compito non sono parti dell'Amministrazione, ma Autorità indipendenti, tenute peraltro alla riservatezza verso i propri Governi o le proprie Amministrazioni per molti aspetti, incluso quello sanitario. Tuttavia, è bene prioritariamente acquisire la disponibilità delle persone detenute a permettere il controllo anche dei loro fascicoli sanitari, al fine di evitare che l'Azienda sanitaria possa sollevare obiezioni.

La registrazione medica è un elemento di prevenzione di maltrattamenti estremamente importante. Il Protocollo d'Istanbul ha stabilito come debbano essere registrati tutti i segni di lesione. Eppure, nella realtà le registrazioni che si osservano sono molto molto distanti da tali previsioni. Spesso si trovano registrazioni molto sommarie e troppo spesso è evidente quello che ho precedentemente definito “sguardo assuefatto” da parte dei medici. Lo sguardo assuefatto è quello dell'occhio che non vede più e della persona che ritiene che all'interno di un certo sistema le cose debbano inevitabilmente andare in un certo modo. Purtroppo, questa tendenza si registra

attualmente anche da parte di medici molto giovani, che non appartenevano alla vecchia 'sanità penitenziaria' e che, quindi, sin dall'assunzione sono parte del Servizio sanitario nazionale e non solo da parte di medici in qualche modo abituati da lunghi anni di esperienza all'interno del carcere.

Che cosa intendo per il controllo dei medici? Il Protocollo di Istanbul dell'ONU (2008, revisione 2022) aiuta nella risposta per indicare quali siano le procedure «per un'efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante». Innanzitutto, c'è il controllo all'ingresso. Il controllo all'ingresso è estremamente importante che venga sempre fatto da personale sanitario e non dal personale della sicurezza in servizio all'Ufficio d'immatricolazione. Qui anche un osservatore di un'Associazione, per esempio di Antigone, può acquisire elementi importanti: sulla procedura seguita e su quali moduli vengono utilizzati (ci sono, per esempio, utili moduli con uno schema della figura della persona su cui il medico o l'infermiere deve appuntare eventuali lesioni). Può chiedere, anche intervistando direttamente persone detenute facendosi raccontare la procedura seguita al loro arrivo in carcere, se al nuovo giunto viene richiesto di spogliarsi integralmente per vedere se ci sono delle lesioni in parti non visibili del corpo, essendo tale prima osservazione essenziale al fine di capire come si sia svolto l'arresto e come si sia sviluppato il periodo trascorso prima di arrivare in carcere. Di ogni segno che possa essere indicativo di una

lesione il medico deve chiedere la ragione alla persona e deve stabilire una prima compatibilità tra ciò che la persona stessa dice esserne stata la causa e ciò che lui osserva.

La corretta registrazione di quanto accertato in ingresso riguarda il comportamento delle forze dell'ordine che precedentemente hanno gestito la persona stessa: la costruzione di una catena dei diversi passaggi con l'adeguata registrazione di quanto è visibile nella persona ristretta, aiuta a stabilire le diverse responsabilità e permetterà di agire conseguentemente in caso di maltrattamenti. Occorre, quindi, costruire una cultura 'interna' del controllo, non affidandosi soltanto al controllo esterno perché è proprio la crescita della cultura interna di ripudio dei maltrattamenti, di assunzione piena delle responsabilità in ogni passaggio dell'azione condotta, di reciproco aiuto e controllo, che può aiutare a comprendere dove e come alcuni episodi inaccettabili si sviluppino, le loro indirette motivazioni, i segnali che essi indicano di una omertosa e malriposta difesa identitaria dell'essere Corpo. Oltre, ovviamente, all'assoluto obbligo di sanzionare adeguatamente i responsabili e non far cadere il tutto nell'area dell'impunità; perché la lotta all'impunità è parte determinante di tale costruzione culturale.

Per ogni persona che ricorre alle cure del sanitario e mostra lesioni deve essere seguita la stessa procedura, cioè devono essere riportate adeguatamente le lesioni riscontrate in un apposito registro. Questa,

che era una norma molto prescrittiva nel passato (lo si chiamava Registro 99), è diventata una norma molto labile nel presente, soprattutto dopo che si è passati a molte informatizzazioni, perché si rischia di riportare questo dato solo sul fascicolo sanitario del singolo e non in un registro complessivo. Se la registrazione sul fascicolo individuale può essere utile a chi indaga *ex post* (ovvero nel caso in cui ci sia già stata una denuncia e quindi la Procura richieda la documentazione sanitaria), non è utile per l'azione preventiva, *ex ante* (come è quella del Garante nazionale) perché la prevenzione consiste nel cercare di individuare le situazioni di complessità che possano causare tensioni ed evolversi in maltrattamenti tra persone detenute o tra esse e il personale.

È importante sapere quante e quali persone siano ricorse al medico con visibili segni di lesioni sul proprio corpo. Proprio per questo un registro specifico è necessario: non è possibile, in un carcere, per esempio, di trecento persone esaminare trecento fascicoli sanitari individuali. Il registro delle lesioni, dove sia riportata la causa dichiarata di ciascuna lesione e la compatibilità, secondo il parere del medico, fra questa supposta causa e la lesione riscontrata deve tornare a esistere e credo debba essere richiesto il suo ripristino in tutti gli istituti. Non solo, ma ciascuna lesione deve essere accuratamente riportata e registrata: non ha senso leggere solo che una persona presenta un'ecchimosi sulla spalla; vanno riportate anche la dimensione e il colore, perché dalle

dimensioni e dal colore si capisce quanto tempo può essere passato dall'evento, e anche quale corpo possa essere stato utilizzato per provocare tale lesione. L'accuratezza di registrazione da parte del personale sanitario è però un terreno su cui occorre ancora lavorare perché troppo spesso si caratterizza per una grandissima superficialità.

5. Il lavoro con le Procure

Nel contesto di un 'visitare' così strutturato e attento si pone poi la necessità del rapporto con le Procure per l'accertamento di natura giudiziaria di quelle situazioni che, per quanto riscontrato anche nell'analisi documentale, evidenziano profili di possibile violazione di quel divieto inderogabile espresso dall'articolo 33 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali: «Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a trattamenti o pene inumani o degradanti».

Così definito il suo ambito di azione, lo sguardo di chi vigila, monitora e contribuisce all'effettività delle tutele, si rivolge alla necessaria previsione della rilevanza penale di quelle azioni che tali diritti fondamentali offendono e della conseguente reazione verso coloro che di ciò si rendono responsabili. Qui, nel caso italiano, si inserisce il dibattito sulla recente previsione della fattispecie di cui all'articolo 613-*bis* del Codice penale: il reato di tortura. Sempre tenendo, tuttavia, presente che maltrattamenti e tortura non richiedono solo

un obbligo negativo da parte dello Stato – il non commetterli – bensì anche tre obblighi positivi, consistenti nel prevenirli, nel sanzionarli nonché nel compensare chi li ha subiti.

L'avvio da parte di alcune Procure della Repubblica, negli anni recenti, delle indagini sul personale che opera in carcere – in particolare il personale di Polizia penitenziaria – o sul personale delle diverse forze dell'ordine, contestando il reato previsto dal nuovo articolo 613-*bis* del Codice penale – la tortura – porta immediatamente a sviluppare una prima riflessione: non era vero quello che molti dicevano nel dibattito di alcuni anni fa, attorno alla nuova fattispecie penale, relativamente all'impossibilità per le Procure di contestare tale fattispecie, data la sua tortuosa formulazione. Non solo, ma in diversi casi si è già giunti a sentenza, almeno in primo grado, e frequentemente l'aver agito ricoprendo il ruolo di pubblico ufficiale e di persona addetta alla custodia delle persone è stato evidenziato in termini di reato autonomo e non di mera aggravante di un reato non specifico così come taluni temevano. Relativamente a questo aspetto, la formulazione di un reato in termini generali e non specifici, rinviando al secondo comma dell'articolo l'aver agito in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico esercizio, non ha relegato la peculiarità della funzione pubblica dell'autore a mera variabile complementare, anche se questa interpretazione attende ancora una

generalizzazione nella giurisprudenza della magistratura giudicante.

L'effettività della nuova fattispecie è, del resto, testimoniata dalla corsa delle forze politiche più connotate dalla scarsa considerazione dei diritti delle persone ristrette e di scarsissima valutazione del limite che separa uso legittimo della forza ed esercizio di violenza, a richiedere al Parlamento di intervenire per modificare la fattispecie. Alcuni addirittura a prevedere percorsi procedurali specifici e blandi nelle indagini che riguardano le forze di polizia, quasi erigendosi a paladini della loro complessiva integrità, anche quando videoregistrazioni del comportamento di alcuni gruppi di agenti nei confronti di persone sotto la loro custodia avrebbero dovuto consigliare una maggiore cautela. Questa riflessione porta necessariamente a una premessa: l'indagine anche attraverso la lente dell'ipotesi di tortura ex articolo 613-*bis* non va letta come un'offesa per quella stragrande maggioranza degli operatori di Polizia, inclusa la penitenziaria, che agiscono con professionalità e correttezza; al contrario, permette di dissolvere una nube di presunta non volontà di indagare adeguatamente episodi riportati anche sui media, che assolutamente il Corpo nel suo complesso non merita. E proprio chi vorrebbe modificare tale previsione penale implicitamente offende quelle forze dell'ordine che dice di voler tutelare.

Torno così al dibattito del periodo della discussione parlamentare, perché alcuni aspetti non vanno persi di vista, anche in

relazione a eventuali futuri attacchi alla legge allora approvata. Io ricordo che in pochi – Antigone, la Presidenza italiana di *Amnesty International* e, appunto, il Garante Nazionale – sostenemmo che quella formulazione aveva certamente degli elementi negativi, ma che tuttavia era importante che il provvedimento venisse approvato, anche perché conteneva una clausola finale di salvaguardia in cui si afferma «è comunque punito ogni trattamento inumano e degradante»; tale clausola – si stimò allora – riusciva a far ricomprendere un po' tutto. Credo sia importante in questo contesto un chiarimento relativamente a questa frase finale, la cui interpretazione può essere piuttosto sfumata. Per questo, credo occorra innanzitutto fare una distinzione tra comportamenti violenti assolutamente censurabili, ma reattivi e invece altri comportamenti che sono meditati e indicativi di una persistente (sub)cultura. Le posizioni reattive sono quelle dell'operatore che a volte rispetto a una difficoltà ha un uso improprio della forza o anche il grave ricorso alla violenza. Comportamenti, quindi, assolutamente da perseguire ma che in qualche modo vanno analizzati anche nel contesto della difficoltà di un sistema penitenziario che, come è attualmente, produce solo tensione e non produce progettualità. Un sistema privo di quella progettualità che ne costituisca l'asse della sensatezza e della finalità, proietta inevitabilmente tale mancanza nell'aumento della tensione di chi è detenuto che nella tensione di chi opera.

Accanto a questo primo insieme di comportamenti, ce ne è un altro, ben più pericoloso. Quello, per esempio, che emerge dalle carte dell'indagine sui fatti avvenuti nel carcere di San Gimignano, dove si sta concludendo la fase di appello, dalla corrispondente sentenze di primo grado del Tribunale di Siena, o anche dalle carte del processo in corso a Torino. In questi casi, un gruppo di operatori si organizza attorno a una cultura centrata sul disprezzo della persona detenuta o attorno alla volontà di imporre una punizione extra-legale a chi ha commesso particolari delitti perché non ritiene sufficiente la punizione legale. La punizione legale è la privazione della libertà; la punizione extra-legale è quella delle botte, dell'umiliazione dell'autore del reato, dell'organizzarsi per andare a dare una pena aggiuntiva a questa persona. Purtroppo, questa seconda tipologia è quella poi che ha a che vedere più direttamente con l'articolo 613-bis, nella cui formulazione è incluso quell'aggettivo, crudele, che molti avevano contestato, che è invece indicativo del significato profondo dell'azione commessa e che, per la verità, è presente nella stessa definizione di tortura propria della Convenzione delle Nazioni Unite che ne mette al bando in modo inderogabile la pratica. Infatti, la denominazione completa del cosiddetto Comitato ONU anti-tortura è Comitato contro la tortura e contro le pene e i trattamenti crudeli (nella Convenzione delle Nazioni Unite c'è questo aggettivo, che non c'è nell'articolo 3 della Convenzione Europea per i diritti umani), inumani e degradanti.

C'è poi una terza modalità e la si è vista nella documentazione anche filmata di quanto avvenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: la ripresa del 'proprio campo', con l'indicazione di una supremazia territoriale verso le persone detenute indicate e percepite come gruppo antagonista – peraltro nella fase in cui erano inermi – quasi nella dimensione del sottogruppo identitario che contrasta il gruppo nemico per affermare il proprio potere.

Tre tipologie diverse di esercizio violento e di offesa alla propria dignità di attori che esercitano un ruolo in nome della nostra collettività, coesa attorno alla Carta costituzionale. Tuttavia, occorre saper decodificare queste diverse tipologie d'intervento; occorre saper analizzare, esaminare le impostazioni culturali soggiacenti e i messaggi ambigui che possano essere stati inviati, anche implicitamente, da parte di chi ha il dovere di curare la loro formazione e il loro controllo. Per chi come il Garante nazionale monitora le situazioni detentive per contrastare tali episodi, è importante saper leggere le culture che possono averli motivati, proprio per definire la propria azione di contrasto.

6. La rete di relazioni come tutela

Sono partito dal nodo della lotta a maltrattamenti e tortura per iniziare a connotare l'azione del Garante nazionale. Quest'ultimo è figura ben diversa da quella del difensore civico, che agisce in risposta a episodi già avvenuti, in quanto organismo

essenzialmente 'reattivo'. Il Garante nazionale dovrebbe invece agire in maniera preventiva e anche tutte le osservazioni che vengono fatte all'interno del carcere dagli osservatori di Antigone dovrebbero contribuire allo sguardo preventivo. Certo, anche la capacità di reagire è componente della prevenzione: un sistema previene determinati comportamenti se non lancia mai messaggi di impunità, poiché si dimostra capace di reagire a episodi che si sono già verificati. Tuttavia, non può limitarsi a questo. L'occhio preventivo deve vedere se ci sono tutti quegli anticorpi che, qualora poi si sviluppi una situazione di maggiore difficoltà, possano essere da freno rispetto a reazioni di tipo inconsulto o rispetto a comportamenti decisi da gruppetti di tipo violento e aggressivo.

Per questo sono sempre stupito dal fatto che quando è successo qualcosa in un determinato Istituto poi se si parla con i direttori, il direttore dice "non mi ero accorto di nulla". Anche ad Asti, nel lontano 2004, in un caso che è rimasto emblematico, il direttore non si era accorto di nulla, eppure la magistratura poi aveva stabilito che lì si era trattato di tortura. Questo avviene forse perché molte figure responsabili di un Istituto raramente visitano l'area detentiva; a volte anche gli stessi comandanti entrano poco, oltre al direttore che frequentemente è preso da pratiche amministrative e ha poco rapporto con l'interno delle sezioni. Così non si stabiliscono dei significativi flussi comunicativi tra, per esempio, il personale

dell'area giuridico-pedagogica e il personale nell'area della sicurezza.

Come molte altre volte ho avuto occasione di dire, credo fermamente che in un sistema sociale complesso quale è il carcere debbano interagire approcci culturali diversi. Credo sia sbagliato pensare che la sicurezza vada affidata soltanto alla Polizia penitenziaria, mentre gli operatori dell'area educativa svolgono il proprio lavoro seduti in un contesto diverso, a volte anche fisicamente più separato. Ritengo essenziale che siano presenti nelle sezioni anche gli operatori dell'area giuridico-pedagogica, perché le culture devono confrontarsi con continuità. I momenti di sintesi rispetto alle difficoltà, rispetto a un grave danneggiamento, a un autolesionismo, a un suicidio o ad altre simili situazioni acute, devono essere condivise da tutti gli operatori: chi ha responsabilità gestionale-amministrativa, chi ha responsabilità di mediazione culturale, o sociale, chi ha responsabilità educativa, chi ha la responsabilità della sicurezza ed è a contatto più direttamente con le persone detenute. È importante verificare se vengono fatte riunioni, se c'è un sistema di gestione in qualche modo condiviso all'interno dell'Istituto che si sta visitando perché il carcere che separa funzioni è un carcere che in qualche modo può indurre violenza.

Parallelamente a questo va anche visto e chiesto se il controllo esterno esiste, se il Magistrato di Sorveglianza visita l'Istituto e con quale frequenza. Purtroppo, tranne molti nobili esempi che conosciamo

tutti, la presenza dei magistrati di sorveglianza negli Istituti è molto limitata, per una serie di concause: perché scarse sono le risorse, perché molto lavoro è concentrato sull'accesso alle misure alternative, perché il carico di lavoro è enorme, dato l'esiguo numero di magistrati in proporzione al numero di persone detenute; anche il supporto degli addetti per l'Ufficio per il processo recentemente introdotto non è stato previsto per la Magistratura di sorveglianza. Credo che anche l'associazionismo esterno possa contribuire quale supporto con la Magistratura di sorveglianza attraverso segnalazioni e relazioni su quanto osservato in occasione delle visite. In questa prospettiva di cooperazione, il Garante nazionale deve tenere sempre rapporti con i singoli magistrati per fornire indicazioni su come una situazione critica stia evolvendo o come invece richieda un intervento coordinato per dare un impulso al cambiamento.

La ricostruzione di flussi comunicativi tra le diverse figure che operano all'interno del carcere rompe quella tendenza che porta l'Amministrazione Penitenziaria a tenere separati e non comunicanti i diversi settori: i volontari, gli operatori, i magistrati e via dicendo, anche perché non è in grado di gestire un progetto condiviso. Al contrario, proprio questa idea di progetto condiviso deve essere recuperata con urgenza.

Perché mentre guardiamo positivamente alla capacità di reagire, anche facendo ricorso a una fattispecie penale forte

come è la previsione dell'articolo 613-*bis* del Codice penale, dimostrando quindi una volontà non concedere nulla all'impunità, non dobbiamo perdere l'obiettivo di tutti noi di costruire un sistema dove non ci sia bisogno di ricorrere a tale fattispecie perché siamo riusciti a prevenire simili comportamenti e a fare in modo che maltrattamenti e offese alla dignità delle persone ristrette non si verificano.